

Laboratorio *Fernandel*

35



Vincenzo Di Michele

Come sciogliere  
un matrimonio alla Sacra Rota

senza riconoscere un sostegno economico  
all'ex coniuge

FERNANDEZ

Pubblicato in accordo con l'agenzia letteraria Paradigmi  
[www.agenzialetterariap.com](http://www.agenzialetterariap.com)

Copyright © 2014 FERNANDEL

Via Carraie, 58 – Ravenna  
Tel. 0544 401290 - fax 0544 1930153  
[www.fernandel.it](http://www.fernandel.it)  
[fernandel@fernandel.it](mailto:fernandel@fernandel.it)  
ISBN: 978-88-98605-11-8

## Indice

<b>1. Come impugnare il matrimonio</b>	p. 9
Lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti	11
I motivi di nullità del matrimonio	18
Il tribunale competente	31
Come si svolge il processo di nullità	34
I costi processuali e gli eventuali oneri aggiuntivi	43
Il patrocinio gratuito e il Patrono stabile	45
La delibazione	47
Un caso pratico di nullità nei primi due gradi di giudizio	50
Un caso pratico al tribunale della Rota Romana	55
Intervista a un avvocato rotale	61
<b>2. Il matrimonio celebrato e non consumato</b>	75
La dispensa pontificia	77
Il caso del matrimonio non consumato fra Arnaldo e Rosina	80
Il caso di Carlo e Maddalena e i loro rapporti prematrimoniali	82
Il caso dell'impotenza di Gilberto	85
<b>3. Il matrimonio non consumato</b>	87
Il problema dell'impotenza copulativa	89
Il caso della malattia di Domenico e la riconoscenza di Sofia	91

Il caso dell'impotenza del timido Giacomo	93
Il caso di Enrico e degli scambi di coppia	95
<b>4. La simulazione del consenso</b>	97
Il finto consenso	99
Il caso della simulazione del consenso di Gabriella che non voleva avere figli	102
Il caso di Giovanni il calciatore, lo scapolo d'oro	104
Il caso di Paolo, il sindacalista attivista	107
Il caso del ripensamento di Andrea dopo quindici anni di matrimonio	109
Il caso di Antonella nella violazione dell'obbligo di fedeltà	111
Il caso della simulazione di Elena	114
Le perplessità di Giulio verso il legame matrimoniale	117
Il caso di Alvaro il maschilista	120
Il caso di Odoacre, il metodico e abitudinario ingegnere	122
<b>5. Il consenso legato a una condizione</b>	125
Il problema della condizione	127
Il caso di Chiara, la testimone di Geova	129
Il caso di Giancarlo, il mammone	132
Il caso della presunta relazione extraconiugale di Enrico	134
<b>6. L'incapacità dei coniugi di esprimere il proprio consenso</b>	137
Il problema dell'incapacità psichica	139
Il caso dell'imaturità di Antonio e della sognatrice Elisabetta	141
Il caso del geloso Angelo e delle sue manie	145

L'incapacità di Ettore e la sua eiaculazione precoce	148
La gelosia maniaca di Simona	150
<b>7. Lo scioglimento del matrimonio per violazione della libertà del consenso</b>	153
Il vizio del consenso	155
L'esempio di Debora e Massimo	157
Il caso di Federico	162
Il caso della costrizione di Lucilla	164
<b>8. L'errore di fatto sulla persona</b>	167
Il vizio sulle qualità personali	169
Il caso dell'infertilità di Paolo	170
Il caso di Camillo, marito tossicodipendente	172
Il caso di Giuliano, il finto dentista	174
<b>9. L'incapacità di assumere e adempiere agli obblighi matrimoniali</b>	177
Gli obblighi essenziali del matrimonio	179
Il caso dell'omosessualità di Leopoldo	181
Il caso della ninfomania di Chiara	183
<b>Conclusione</b>	185
<b>Appendice: Tribunali ecclesiastici</b>	187





I

## Come impugnare il matrimonio



## Lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti

Perché molte coppie, unite in matrimonio con rito religioso, al momento della separazione scelgono il tribunale apostolico della Rota Romana anziché il tribunale civile? È una scelta di carattere religioso, a cui i coniugi, in conformità ai principi cattolici, preferiscono ricorrere per avere in futuro una seconda possibilità di sposarsi in chiesa, oppure essi mirano a un vantaggio economico, visto che le sentenze di nullità emesse dalla Rota Romana, a differenza di quelle dei tribunali civili, spesso non comportano il riconoscimento degli oneri verso il coniuge, tra cui appunto l'assegno di mantenimento?

In molti casi, infatti, in presenza di determinati presupposti lo scioglimento al tribunale della Rota Romana implica la cessazione di qualunque onere economico, compresa la corresponsione degli assegni di mantenimento e degli alimenti in favore del coniuge.

La domanda sorge dunque spontanea: questa scelta è dettata da interessi economici o da ragioni morali?

A una domanda posta in questo modo sarebbe facile dare una risposta un po' cinica e superficiale, invece scopriremo più avanti, in un'intervista che un avvocato rotale ci ha rilasciato durante la stesura di questo libro, che la maggior parte delle coppie è spinta da motivi religiosi.

Nonostante ciò, una parte significativa dell'opinione pubblica ritiene che i motivi che portano alla richiesta di scioglimento del matrimonio religioso siano essenzialmente

economici. Gli stessi mezzi di comunicazione ribadiscono il concetto, sottolineando sia la crescita del numero delle cause di nullità religiose, sia il vantaggio economico derivante da questo scioglimento.

Del resto, i dati statistici mostrano che se alla fine degli anni Settanta il rapporto fra il numero dei matrimoni celebrati in chiesa e dei procedimenti avanzati dinanzi ai tribunali ecclesiastici era di un processo ogni settantatré nozze, nel 2000 il rapporto si era abbassato a uno ogni sessantadue, con un conseguente aumento di circa il 20% del numero di cause.

Un analogo trend in ascesa si è riscontrato nel numero delle cause sottoposte al giudizio del tribunale della Rota Romana: erano 287 nel 1982, 824 nel 1992 e 1280 nel 2002. Un altro dato statistico rilevante è quello che indica, a fronte di un aumento delle cause, un analogo aumento delle sentenze affermative della nullità matrimoniale. Su questo tema si è espresso anche Benedetto XVI, con un ammonimento generale, dovuto al timore che i tribunali ecclesiastici si trasformino in spazi preposti a offrire una valida alternativa al divorzio. E bisogna dire che, date queste premesse, si tratta di un rischio fondato.

Molte persone inoltre credono che il tribunale della Rota Romana sia riservato ai soli benestanti. In effetti, gli esempi di cause di nullità che nel corso del tempo hanno coinvolto personaggi pubblici sono tanti, e quasi tutti chiacchierati. Dai personaggi della politica a quelli dello spettacolo e dello sport, non si può negare che la pratica che consente ai coniugi di “cancellare” il proprio matrimonio e di potersi risposare in chiesa, sia sempre stata diffusa in questi ambienti, anche se il recente dato statistico mostra un aumento di richieste da parte di persone provenienti da ceti sociali più bassi.

Ciò nonostante, nell'immaginario collettivo permane la convinzione che la nullità di un matrimonio religioso sia una questione di soldi, di tanti soldi.

Ebbene, non è così. Il conseguimento della nullità matrimoniale davanti ai tribunali ecclesiastici non dipende dal denaro. Più avanti in questo libro si affronterà anche la questione dei costi processuali, dimostrando come nella realtà le spese non siano particolarmente elevate, e come, per venire incontro alle esigenze delle persone meno abbienti, il codice di diritto canonico abbia previsto sia il patrocinio gratuito sia la figura del Patrono stabile, preposto a una difesa d'ufficio a favore di tutti coloro che ne facessero richiesta.

Infatti, per la singolare rilevanza nei confronti delle persone coinvolte e della stessa comunità ecclesiale, il matrimonio gode di una sua tutela giuridica, che ha lo scopo di salvaguardarne la natura, il fine e la dignità. Essa analizza i comportamenti dei coniugi prima e durante la vita coniugale, circa la loro capacità e idoneità ad esprimere il consenso, così come analizza la celebrazione del matrimonio nella sua forma canonica. Ed è chiaro che se questi elementi di tutela vengono meno si possono prospettare motivi di nullità.

Dunque l'attività dei tribunali ecclesiastici dev'essere indirizzata ad accertare la validità dei matrimoni sottoposti ad esame, verificando l'esistenza di tutti i requisiti necessari per la costituzione del vincolo, prima, durante e dopo la celebrazione.

A fronte di ciò, la dichiarazione di nullità del matrimonio non deve essere confusa, come spesso accade, con il cosiddetto annullamento. Infatti, nel primo caso si ha un atto nullo sin dalla sua origine, perché posto in essere in modo irregolare senza la sussistenza di tutti i requisiti. Nel secondo invece si ha un atto di per sé valido, ma che viene in

seguito rescisso e dunque annullato per sopraggiunti motivi. In quest'ultimo caso, pertanto, si producono effetti giuridici solo dal momento della rescissione, come per esempio nel provvedimento di dispensa del matrimonio celebrato e non consumato emesso dal Pontefice, oppure nel divorzio quale provvedimento emanato dallo Stato italiano.

Diversamente, un matrimonio si considera nullo, ovvero come mai celebrato, quando ciascuno degli sposi non abbia espresso durante il rito nuziale una manifestazione consensuale conforme alle prescrizioni del diritto della Chiesa. In pratica, quando non siano state correttamente assolate tutte le formalità giuridiche stabilite per la celebrazione del rito nuziale.

Se vi sono i presupposti, una causa di nullità matrimoniale si può iniziare in qualunque momento, a prescindere dalle procedure di separazione e divorzio in ambito civile e dall'eventuale risultato già conseguito.

Ma quali sono i motivi che rendono nullo un matrimonio? L'impotenza copulativa è uno di questi, purché si riesca a dimostrare che era presente prima del matrimonio e che è perpetua; seguono l'incapacità per insufficiente uso di ragione, l'incapacità per difetto di discrezione di giudizio, l'incapacità per cause di natura psichica, l'ignoranza, l'errore, il dolo, la simulazione, la condizione e il timore. A queste cause si devono anche aggiungere la mancanza di requisiti formali di delega per assistere al matrimonio da parte del sacerdote, cosa che può determinare una causa di nullità per difetto di forma canonica.

Il riconoscimento definitivo di nullità davanti ai tribunali ecclesiastici deve avvenire attraverso due giudizi conformi in primo e secondo grado. Se vi è un giudizio di difformità nei primi due gradi, si dovrà ricorrere al giudizio definitivo di terzo grado presso il tribunale della Rota Romana.

In caso di accoglimento della richiesta, ovvero nel caso di un riconoscimento di nullità del matrimonio, la sentenza viene recepita dall'ordinamento italiano attraverso un procedimento detto di "delibazione", valido in virtù del Concordato fra Stato e Chiesa.

Quanto ai tempi, dall'avvio della causa di nullità fino al recepimento della sentenza da parte dello Stato italiano possono trascorrere dai tre ai cinque anni.

Non sempre però i matrimoni invalidati dalla Chiesa vengono annullati dallo Stato con la procedura di delibazione, in alcuni casi la sentenza emanata dai tribunali ecclesiastici non produce i relativi effetti civili. In sostanza i coniugi ottengono l'autorizzazione a risposarsi solo in sede canonica.

C'è da chiedersi: ha senso annullare un matrimonio nella sola componente religiosa? Sicuramente sì, almeno in rapporto alle coscienze degli individui e alla loro fede, perché se è vero che il passato non si può cancellare, è altrettanto vero che proprio attraverso la nullità gli ex coniugi possono affrontare meglio il loro passato e guardare con maggior fiducia al futuro. In tale contesto la cosiddetta "riammissione" permette loro di ricevere di nuovo i sacramenti, attenuando così il disagio psicologico relativo alla propria condizione personale. Questa funzione quindi assume un'importanza significativa nella vita spirituale dei fedeli – segnati da un'infelice esperienza coniugale e più che mai bisognosi di chiarire la loro posizione – che a tali strutture si sono rivolti proprio per trovare una risposta adeguata alle loro fondamentali prospettive di vita, e nel contempo per essere a pieno titolo reinseriti nella comunità dei cattolici. Solo in questa prospettiva si riesce a intendere il procedimento canonico di nullità matrimoniale, così come l'intero complesso delle norme ecclesiali.

Per realizzare tali scopi la legislazione canonica si è ispirata a tre principi fondamentali: la tutela della verità e della giustizia, attribuendo maggior potere discrezionale al giudice; la celerità nell'amministrazione della giustizia; la semplicità della procedura.

Il processo canonico di nullità matrimoniale è un procedimento che si svolge dinanzi ai tribunali ecclesiastici su formale richiesta di uno dei coniugi. Pertanto la nostra trattazione riguarderà solo i matrimoni religiosi, cioè i matrimoni concordatari. Con questo termine si identifica il matrimonio celebrato nell'ordinaria forma canonica, e che viene poi trascritto nei registri dello stato civile affinché acquisti efficacia giuridica anche nell'ordinamento statale, ai sensi della speciale normativa concordata fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel 1929, e poi revisionata con alcune modifiche nel 1984.

Si precisa che l'azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario non è soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza, diversamente da quanto avviene in ambito processuale in ordine all'impugnazione del matrimonio civile. Perciò essa è proponibile in qualunque tempo, a prescindere dalla presentazione delle procedure di separazione e divorzio civile e dal risultato eventualmente già conseguito.

Tuttavia bisogna ricordare che l'inizio di una causa di nullità, differita fino a un tempo lontano dalla conclusione di un matrimonio, potrebbe comportare poi oggettive difficoltà nella raccolta delle prove necessarie al processo. Si pensi a quei casi in cui i testimoni non hanno più ricordi chiari delle vicende coniugali, o in cui è difficoltoso contattarli perché nel frattempo hanno trasferito la propria residenza, o addirittura sono morti.



La domanda per ottenere la declaratoria di nullità di un matrimonio canonico si presenta al competente tribunale ecclesiastico di prima istanza, che va di norma individuato in base al luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, oppure in ragione del luogo dove è residente o domiciliato il coniuge convenuto. In alternativa, può essere presentata anche presso il tribunale ecclesiastico nel cui territorio la parte attrice (ovvero chi avvia la causa) ha il suo domicilio, purché entrambe le parti abitino nel territorio della stessa conferenza episcopale. Dal punto di vista processuale non è affatto necessario il consenso dell'altro coniuge per attivare un processo di nullità matrimoniale. Ovviamente la collaborazione fra i coniugi agevola il percorso processuale e abbrevia i tempi per giungere alla relativa decisione. Infatti in questo modo, sempre che non abbia a che fare con comportamenti simulatori, il giudice riuscirà meglio a comprendere e a valutare le vicende con senso di equità.

Al fine di una tutela effettiva del legame matrimoniale, come si dirà meglio più avanti, sono previste alcune figure specifiche, come il difensore del vincolo, il quale nel processo rappresenta la parte pubblica. Il suo compito è quello di intervenire per assolvere la sua specifica funzione, quella di difesa del matrimonio inteso come bene pubblico da mantenere, con ogni argomento e osservazione che possa essere di utilità alla tutela del matrimonio.